

## AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO R.G. n. 8206/2023;

2. Nome della ricorrente: MARTINO ROBERTA;

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore;

la Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- in persona del Ministro pro tempore;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore;

l'AVVOCATURA DELLO STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore;

la Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore;

FORMEZ PA, CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

1) Della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), con pubblicazioni sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nello specifico nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;

2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023, pubblicato in data 24.02.2023;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:

a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;

b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

- c. il bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
- d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti;
- e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto;
- f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;
- g. nonché in ultimo della pubblicazione della “ graduatoria finale rettificata” avvenuta in data 19.04.2023.

### 3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

#### Errata e/o omessa valutazione dei titoli di studio

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (T.A.R. Roma-Lazio, sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, in merito ai titoli, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma-Lazio sez. III, 01/06/2020, n. 5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti.

In effetti, dalla predetta graduatoria scaturita dal bando n. 104 del 31.12.2021 è facilmente rilevabile che all'odierna ricorrente non sono stati riconosciuti i punteggi corrispondenti al fatto di possedere la medesima laurea triennale in *Consulenza del Lavoro L-14* e una laurea magistrale in *Giurisprudenza LMG/01*, (*doc allegati*), ponendo in essere una palese violazione di quanto espressamente statuito dal medesimo bando, il quale così recita: “*un punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea magistrale*”.

Del resto la successiva precisazione di cui al verbale n. 15 del 06.10.2022 (punto 11 di pagina 2/2) che anche nella forma si presenta di interpretazione labile e fin troppo ambigua non ha alcun fondamento giuridico, né risulta applicabile al caso di specie visto che il conseguimento del titolo di laurea magistrale in *Giurisprudenza LMG/01* da parte della mia assistita fa seguito ad un percorso di studi decisamente autonomo.

A tal proposito si ribadisce che detta seconda laurea prevede un percorso ben distinto rispetto alla laurea triennale, tant'è che i requisiti di accesso alla magistrale in *Giurisprudenza LMG/01* non richiedono come necessario il possesso di una laurea triennale, come diversamente avviene nel caso di un'impostazione 3+2, non tralasciando che la triennale in *Consulenza del Lavoro L-14* da lei posseduta non prevede alcuna specialistica.

La laurea magistrale qui considerata è stata conseguita con convalida esami triennale, apposita integrazione esami e rispettivi esami mancanti; un percorso differente rispetto al percorso dei soli esami biennali come nell'ipotesi +2.

Inoltre, l'Ateneo presso cui ha conseguito il successivo titolo magistrale ha disposto per la stessa a titolo indicativo un percorso di studi con durata di anni 2. Quest'ultimo è regolato in base ai rispettivi esami che la stud.ssa ha in precedenza sostenuto; il percorso avrebbe potuto indirizzarsi anche a più anni o ad un solo anno e con ciò potendosi escludere ogni ipotesi di specialistica.

Trattasi, pertanto, in maniera chiara ed inequivocabile di **due diplomi di laurea nettamente distinti tra loro**, precisando a tal fine che non può affatto prospettarsi nel caso in esame quello che parte resistente ha definito impropriamente “**naturale proseguimento**”.

Dunque se alla ricorrente **MARTINO Roberta** (munito di titolo preferenziale), attualmente con punteggio 26,75, venisse rettificato sul titolo di studio potrebbe ottenere un punteggio pari a 27,75, e, quindi, migliorare diverse posizioni nella graduatoria riservata al profilo per cui ha concorso.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, relativa al profilo professionale identificato con il Codice AMM, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, si allega al presente avviso la graduatoria in questione.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8206/2023) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione quarta del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VI del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 02788/2023 REG.PROV.CAU.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di autorizzazione della notificazione per pubblici proclami in allegato.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
Ricorso

In nome e per conto della Dott.ssa Roberta MARTINO, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 14 maggio 1993, codice fiscale MRTRRT93E54H926D, ed ivi residente alla Via D. Prencipe n. 5/A, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Pio CAPPUCCI (CPPNNP79C19H926N), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: [cappucci.antoniopio@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:cappucci.antoniopio@avvocatifoggia.legalmail.it); con indicazione di numero di telefono 3388187478, ed espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi.

-ricorrente-

contro:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Roma , il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale - Roma, il Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - Roma, e l'Avvocatura dello Stato, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

contro:

la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

contro:

la Commissione d'esame, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam.

-resistenti-

nei confronti:

di Carmelo Arena (pos. 336 in Graduatoria) presso il domicilio digitale: [idealmarmi@optimapec.it](mailto:idealmarmi@optimapec.it), Antonino Miceli (pos. 571) presso il domicilio digitale: [14487@pec.federfarma.it](mailto:14487@pec.federfarma.it), Gaetano Bartucciottto (pos. 90) presso il domicilio digitale: [avv.gaetanobartucciottto@pec.it](mailto:avv.gaetanobartucciottto@pec.it), Raffaele Esposito (pos. 166) presso il domicilio digitale: [espositoraffaelegioielli@pec.it](mailto:espositoraffaelegioielli@pec.it),

-controinteressati-

**PER ANNULLAMENTO,**

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,*

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), con pubblicazioni sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nello specifico nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;
- 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023, pubblicato in data 24.02.2023;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
  - a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;
  - b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
  - c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
  - d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti;
  - e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuti;
  - f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;
  - g. nonché in ultimo della pubblicazione della " graduatoria finale rettificata" avvenuta in data 19.04.2023.

**PER LA DISAPPLICAZIONE**

della clausola del bando di cui all'art. 7 comma 3 per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso,

*con conseguente condanna in forma specifica*

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione della ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in riferimento esclusivo alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

**FATTO**

- Con bando pubblicato in G.U. n° 104 del 31.12.2021, la Commissione RIPAM bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato.

- La ricorrente partecipava per i posti a disposizione per il Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM) (*doc allegato*) nel numero di 1250 di cui:
  - n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
  - n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
  - n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
  - n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).
- Il concorso predisponessa lo svolgimento di un' unica prova scritta con successiva valutazione titoli di studio; si può infatti constatare che ai sensi dell'art. 2 del bando veniva previsto quale titolo per ammissione concorsuale il solo diploma di istruzione secondaria di II grado e che, per la valutazione titoli, l'art. 7 del bando prevedeva: "Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale...". La ricorrente partecipava al concorso dichiarando oltre al diploma di istruzione secondaria di II grado quale requisito di ammissione, i seguenti titoli: 1) una laurea triennale in *Consulenza del Lavoro L-14* 2) una laurea magistrale in *Giurisprudenza LMG/01* (*doc allegati*).
- A seguito dell'espletamento della prova concorsuale effettuata il 06.07.2022, la ricorrente conseguiva idoneità con punteggio pari a 25,75.
- In data 06.10.2022, con un ampio lasso di tempo dall'espletamento delle prove concorsuali svoltesi nel mese di luglio 2022, viene effettuata una precisazione e/o specificazione circa i titoli di studio con verbale n.15, in cui nel punto II di pag.2/2 la Commissione esaminatrice specificava: "in caso di laurea specialistica che è un naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è I", tutto ciò a ridosso delle espletamento delle prove suppletive COVID avvenute invece nell'ottobre 2022. Ciò nonostante, al di là di ogni ragionevole dubbio circa il lasso temporale, per la ricorrente si prospettava un caso a sé stante, avendo la medesima conseguito due lauree che, *ope legis*, sono da considerarsi due lauree nettamente distinte.
- Tuttavia in data 24.02.2023 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> veniva pubblicata la Graduatoria di merito e la mia assistita, identificata con bar-code n 0000008623393, posizionatasi n. 3682, costatava di aver conseguito un punteggio totale di 26,75, con l'attribuzione di 1 punto alla sola laurea triennale, e omessa assegnazione di un ulteriore punto spettante alla sua seconda laurea.
- Per effetto di tale incresciosa situazione, la ricorrente si rivolgeva allo scrivente difensore e indirizzava al Centro Formez PA istanza di autotutela in data 01.03.2023 senza ricevere alcun tipo di riscontro; a questa istanza è seguito ulteriore sollecito in data 16.03.2023 anche in questo caso senza alcuna risposta (*doc.allegati*);
- In ultimo in data 19.04.2023 veniva costatata sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> la rettificata della graduatoria finale ma per la ricorrente non si registrava alcun miglioramento della posizione, se non addirittura una retrocessione alla posizione n. 3767.

#### DIRITTO

- *Errata e/o omessa valutazione dei titoli di studio*

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice

amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (T.A.R. Roma-Lazio, sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, in merito ai titoli, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma-Lazio sez. III, 01/06/2020, n. 5779). Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti.

In effetti, dalla predetta graduatoria scaturita dal bando n. 104 del 31.12.2021 è facilmente rilevabile che all'odierna ricorrente non sono stati riconosciuti i punteggi corrispondenti al fatto di possedere la medesima la laurea triennale in *Consulenza del Lavoro L-14* e una laurea magistrale in *Giurisprudenza LMG/01*, (*doc allegati*), ponendo in essere una palese violazione di quanto espressamente statuito dal medesimo bando, il quale così recita: “un punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea magistrale”.

Del resto la successiva precisazione di cui al verbale n. 15 del 06.10.2022 (punto 11 di pagina 2/2) che anche nella forma si presenta di interpretazione labile e fin troppo ambigua non ha alcun fondamento giuridico, né risulta applicabile al caso di specie visto che il conseguimento del titolo di laurea magistrale in *Giurisprudenza LMG/01* da parte della mia assistita fa seguito ad un percorso di studi decisamente autonomo.

A tal proposito si ribadisce che detta seconda laurea prevede un percorso ben distinto rispetto alla laurea triennale, tant'è che i requisiti di accesso alla magistrale in *Giurisprudenza LMG/01* non richiedono come necessario il possesso di una laurea triennale, come diversamente avviene nel caso di un'impostazione 3+2, non tralasciando che la triennale in *Consulenza del Lavoro L-14* da lei posseduta non prevede alcuna specialistica.

La laurea magistrale qui considerata è stata conseguita con convalida esami triennale, apposta integrazione esami e rispettivi esami mancanti; un percorso differente rispetto al percorso dei soli esami biennali come nell'ipotesi +2.

Inoltre, l'Ateneo presso cui ha conseguito il successivo titolo magistrale ha disposto per la stessa a titolo indicativo un percorso di studi con durata di anni 2. Quest'ultimo è regolato in base ai rispettivi esami che la stud.ssa ha in precedenza sostenuto; il percorso avrebbe potuto indirizzarsi anche a più anni o ad un solo anno e con ciò potendosi escludere ogni ipotesi di specialistica.

Trattasi, pertanto, in maniera chiara ed inequivocabile di due diplomi di laurea nettamente distinti tra loro, precisando a tal fine che non può affatto prospettarsi nel caso in esame quello che parte resistente ha definito impropriamente “naturale proseguimento”;

Dunque se alla ricorrente MARTINO Roberta (munito di titolo preferenziale), attualmente con punteggio 26,75, venisse rettificato sul titolo di studio potrebbe ottenere un punteggio pari a 27,75, e, quindi, migliorare diverse posizioni nella graduatoria riservata al profilo per cui ha concorso.

### Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus valga* quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento del punteggio) considerato che essendo stata pubblicata il 24.02.2023 e rettificata il 19.04.2023 la Graduatoria ed essendo già stata aperta la fase di scelta delle sedi a breve avverranno le assunzioni o comunque verranno avviati gli scorrimenti ad erosione degli ulteriori posti disponibili.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente privo di criterio: l'aumento, del punteggio della ricorrente le consentirebbe di ottenere una posizione più elevata in graduatoria. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la P.A. ad eventuali azioni risarcitorie. Inoltre, l'invocata concessione delle misure cautelari non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente, in quanto non avrebbe alcun esborso aggiuntivo giacché il ricorrente è già idonea.

A ciò si aggiunga che la Dott.ssa MARTINO allo stato attuale risulta inoccupata, non disponendo di autonoma fonte di reddito, e, pertanto, riponendo legittime aspettative nella procedura concorsuale.

#### ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle P.A. resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome la Graduatoria di merito reca soltanto identificazione con mezzo bar code dei concorsisti, atteso che in ogni caso si è proceduto a chiedere alla P.A. l'indicazione dei controinteressati (cfr. istanza inviata a mezzo pec il 18.04.2023, *doc allegato*).

#### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

**In via istruttoria:** si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno e necessario, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica, nonché ordinare l'acquisizione dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento;

**In via cautelare:** sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione della ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

**Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo alla ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

*"Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00".*

Produzione giusta indice.

Si attesta sin da ora che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

San Giovanni Rotondo, 17.05.2023

Avv. Antonio Pio CAPPUCCI